

STATUTO

ASTERISCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE .

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALERMO PA VIALE MARCHESE DI
VILLABIANCA 70

Numero REA: PA - 261726

Codice fiscale: 05096240824

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla Racc. n. 5329

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di **Palermo**, la Società Cooperativa denominata "**ASTERISCO** Società Cooperativa Sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, socio assistenziali ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91.

La Cooperativa si configura, pertanto, come Cooperativa sociale a scopo plurimo.

A tal fine, la Cooperativa avrà al proprio interno una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione dei servizi socio - assistenziali - sanitari e per la gestione di attività diverse volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o altro, dette attività verranno svolte in collegamento funzionale tra loro.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo anche quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della Legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma.

ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione

vigente, comprese il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La tutela dei soci cooperatori è esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa potrà anche avere come scopo quello di offrire servizi ai propri soci.

La Cooperativa, infine, può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che a essa fa riferimento, gli obiettivi della legge 381/1991.

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell'articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;

b) Lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove si intendono per persone svantaggiate quelle indicate all'art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.

Relativamente alla gestione dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, la Cooperativa potrà svolgere, tra gli altri, quelli che sono di seguito indicati a titolo esclusivamente esemplificativo: assistenza domiciliare, assistenza abitativa, centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero, centri diurni e notturni di assistenza, servizi residenziali (case albergo, case protette, case riposo, comunità alloggio e simili), asili nido, servizi per l'assistenza economica, e simili.

Destinatari dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi resi dalla Cooperativa sono i soggetti di seguito indicati solo a titolo esemplificativo: i minori che versano in situazione di difficoltà o di svantaggio sociale, gli anziani in situazione di disagio ed emarginazione, i nuclei familiari, le persone con disabilità psico-fisiche, i migranti, gli alcoolisti, i tossicodipendenti, gli ammalati di AIDS, le ragazze madri, i detenuti, gli ex detenuti, i detenuti ammessi alle misure alternative, gli inoccupati, i di-

soccupati e gli altri soggetti che versano in uno stato di

bisogno sociale, sanitario, educativo, economico e simili.

La Cooperativa si propone inoltre la gestione dei servizi accessori, correlati e/o complementari a quelli socio-sanitari ed educativi, sia direttamente che nell'ambito di appalti integrati e/o in "global service", ovvero in A.T.I. o in altra modalità contrattuale consentita dalle leggi.

La realizzazione degli scopi sociali potrà essere attuata anche tramite la gestione e conduzione di beni assegnati dalle autorità pubbliche e dagli Enti locali come previsto dalla legge 109 del 1996 sui beni confiscati alla mafia per uso sociale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi e potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate sub a) e b), nonché, le attività di seguito elencate con riferimento ai diversi settori d'intervento nell'ambito dei quali la Cooperativa intende esplicare la propria operatività:

A. NEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE, RIEDUCAZIONE, EDUCAZIONE PERMANENTE, FORMAZIONE UMANA E FORMAZIONE PROFESSIONALE:

1. Promuovere e gestire attività di formazione professionale, regolate dalla normativa europea, nazionale, regionale e locale, per la qualificazione di giovani inoccupati o la riqualificazione di giovani e adulti, anche attraverso l'individuazione di profili professionali innovativi e con applicazione di differenti metodologie didattiche e strumenti, compresi sistemi di formazione a distanza;

2. Promuovere e gestire interventi nel campo della Formazione Continua e Permanente, quali, ad esempio: a) programmazione, realizzazione e gestione, in partnership o per conto di aziende ed enti pubblici o privati, di Piani Formativi finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali e rivolti alla qualificazione e/o riqualificazione dei lavoratori delle organizzazioni aderenti; b) promozione e realizzazione di programmi per la Formazione Permanente dei Professionisti, mediante l'organizzazione e gestione di eventi formativi, in aula o a distanza, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento e al conseguimento dei crediti formativi, in accordo con quanto disciplinato dai Consigli Nazionali dei diversi Ordini Professionali; c) organizzazione e gestione di corsi finalizzati all'adempimento degli obblighi di formazione e aggiornamento del personale aziendale in ottemperanza a quanto prescritto dal T.U. sulla Sicurezza D. Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche e integrazioni; d) promozione e realizzazione di iniziative, manifestazioni, eventi formativi (formazione residenziale, formazione a distanza, training individualizzato, workshop, seminari, etc.) in ambito di educazione continua nel settore della sanità, medi-

co-sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, anche in

partnership con altre Cooperative, Associazioni, Società, Ordini Professionali, Sindacati, Università, Scuole di Specializzazione, Aziende Ospedaliere, Aziende Unità Sanitarie Locali e qualsiasi struttura sanitaria pubblica e privata; e) organizzazione di eventi residenziali sanitari, congressi, convegni, conferenze, seminari, giornate di studio, forum, incontri, corsi pratici al fine di favorire l'aggiornamento delle conoscenze in campo sanitario, generali e specialistiche, per lo sviluppo professionale continuo nelle discipline dell'area medica e di quella chirurgica e nelle discipline tecniche ad esse connesse, in linea con il Sistema ECM dettato dal Ministero della Salute e dalla Regione; f) ogni altra iniziativa volta alla promozione della formazione permanente e continua;

3. Promuovere e gestire iniziative innovative in ambito educativo e didattico da realizzare in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado;

4. Progettare e realizzare attività orientative e formative anche in campo agricolo (formazione professionale) e di aggiornamento tecnico e tecnico - economico;

5. Progettare e realizzare attività orientative e formative nell'ambito del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per la realizzazione di percorsi in obbligo formativo, anche secondo il sistema duale di alternanza scuola lavoro secondo la normativa vigente;

6. Progettare, promuovere e gestire centri multiservizi a supporto dei minori e delle famiglie (doposcuola, supporto psicologico, attività educative e didattiche, laboratori, attività di psicomotricità, logopedia);

7. Offrire servizi di valutazione cognitiva e delle abilità e diagnosi dei Disturbi dell'Apprendimento ed eventuale potenziamento delle abilità di lettura, scrittura e calcolo;

8. Offrire un supporto psicologico nella gestione di problematiche afferenti all'area dei Disturbi del Comportamento, dell'Apprendimento e dell'Autismo, rivolto sia verso i minori che verso il nucleo familiare, anche attraverso attività di parent training;

9. Promuovere e gestire, di propria iniziativa o su incarico di altri committenti, corsi di perfezionamento, corsi di laurea e master anche attraverso l'utilizzo di Piattaforme E-Learning;

10. Stipulare con Soggetti terzi, pubblici e privati, Convenzioni per l'offerta di corsi di perfezionamento, laurea e master, anche con riconoscimento giuridico.

B. NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI STUDI E RICERCHE E PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO E SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA:

1. Promuovere e realizzare, di propria iniziativa o su incarico di altri committenti, studi, analisi e ricerche in ambi-

ti quali quelli di seguito indicati a titolo esemplificativo:

sociale, delle politiche e dei servizi sociali e sanitari, economico, dei sistemi produttivi, del lavoro e del mercato del lavoro, delle politiche della formazione e del lavoro, delle politiche urbane, ambientali e territoriali, della cultura e dello sviluppo del territorio, ecc.;

2. Promuovere e gestire progetti di ricerca scientifica e tecnologica volti a favorire lo sviluppo locale sostenibile, anche mediante l'organizzazione di convegni, seminari, scambi di buone prassi tra soggetti di ricerca, aziende, istituzioni locali, regionali, nazionali, europee e mediterranee, impegnate in politiche e azioni di sviluppo locale;

3. Promuovere e realizzare attività di ricerca, documentazione ed esposizione, settoriale e interdisciplinare, volte alla conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico;

4. Promuovere studi e ricerche per l'utilizzazione di fonti alternative di energia e per l'applicazione dell'informatica e della telematica in ogni processo produttivo, onde consentire la creazione di nuove risorse e la loro migliore e più razionale distribuzione;

5. Promuovere ricerche, studi ed indagini sull'istituzione europea e sulle società avanzate nei rapporti con i paesi in via di sviluppo allo scopo di fornire ad essi un contributo attivo.

6. Realizzare servizi di Assistenza Tecnica alla P.A. per la gestione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle azioni finanziate con fondi pubblici (locali, nazionali europei ed internazionali), a favore delle Pubbliche Amministrazioni, operanti in diversificati settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sociale, educativo-formativo, culturale, ambientale, sanitario, assistenziale, tecnologico, turismo, sport, spettacolo, attività produttive, agricoltura e pesca, etc. Tale servizio può includere anche l'organizzazione, attivazione ed erogazione di percorsi formativi, di azioni di supervisione, di accompagnamento, di affiancamento, di monitoraggio rivolti ai lavoratori della Pubblica Amministrazione;

7. Progettare, sviluppare, promuovere, realizzare, diffondere interventi progettuali, soluzioni tecnologiche innovative e servizi di sviluppo digitale per migliorare l'organizzazione dei processi di lavoro in termini di efficacia ed efficienza, per favorire i processi di comunicazione del futuro e per potenziare la fruizione di servizi e percorsi da parte degli utenti in svariati ambiti ad esempio la formazione, l'educazione, l'orientamento, il supporto socio-assistenziale, il supporto socio-sanitario, la cultura, l'ambiente, il turismo, le arti, l'inserimento lavorativo, etc.

C. NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA':

1. Promuovere e realizzare ogni iniziativa utile a diffonde-

re la cultura delle pari opportunità e il superamento di ogni

tipo di discriminazione, quali, ad esempio, quelle fondate sul genere, la razza, l'origine etnica, l'età, l'handicap, l'orientamento sessuale, le convinzioni personali, ecc.;

2. Promuovere e mettere in atto azioni volte alla rimozione degli ostacoli culturali, economici e sociali sofferti dai soggetti deboli e dalle fasce svantaggiate e per lo sviluppo delle pari opportunità culturali, economiche e sociali fra uomini e donne;

3. Promuovere e diffondere la cultura e i metodi di risoluzione pacifica dei conflitti mediante interventi di mediazione sociale, scolastica, sanitaria, penale.

D. NEL SETTORE DEI SERVIZI PER IL LAVORO:

1. Promuovere e realizzare attività nell'ambito dei servizi per il lavoro generali obbligatori, quali, ad esempio, accoglienza e prima informazione, orientamento di primo livello, orientamento specialistico, incontro fra domanda e offerta di lavoro, accompagnamento al lavoro;

2. Realizzare attività nell'ambito dei servizi specialistici per il lavoro, quali, per esempio, tutorship e assistenza mirate alla collocazione o ricollocazione professionale o alla ricerca di occupazione, orientamento mirato a percorsi di apprendimento non formale in collaborazione con imprese che ricercano personale qualificato, formazione imprenditoriale, supporto informativo alla creazione di nuova impresa, avviamento a percorsi lavorativi o formativi in mobilità anche all'estero, inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati o disabili, ecc;

3. Promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, attività di formazione specialistica finalizzata all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;

4. Erogare servizi di supporto alle suddette attività ;

5. Promuovere e gestire, in accordo con la normativa nazionale e regionale in materia, la realizzazione di tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro e di percorsi di alternanza scuola - lavoro.

E. NEL SETTORE DEI PROGETTI TRANSNAZIONALI:

1. Promuovere e realizzare, anche in partnership con altre realtà pubbliche o private, regionali, nazionali o transnazionali, iniziative nell'ambito dei programmi di cooperazione interregionale, transnazionale e transfrontaliera;

2. Programmare e realizzare in ambito europeo ed extraeuropeo progetti, anche multi attore, di mobilità transnazionale, in incoming e in outgoing, rivolti a giovani e a lavoratori stranieri, progetti di scambio giovanile e percorsi di job shadowing e di aggiornamento e rafforzamento delle competenze di lavoratori stranieri in una dimensione sovranazionale;

3. Programmare e realizzare iniziative progettuali, anche con il coinvolgimento dell'associazionismo territoriale, stranie-

ro e non, dedicate ai soggetti immigrati e ai cittadini di

paesi terzi, anche di seconda generazione, quali: percorsi di formazione linguistica e di educazione civica, attività e programmi di accoglienza innovativi, percorsi e servizi di orientamento al lavoro, valorizzazione delle competenze informali, sostegno all'occupabilità e emersione dal lavoro irregolare/nero, percorsi di politica attiva, interventi di educazione alla diversità e di dialogo interculturale, interventi di mediazione sociale e di gestione dei conflitti, sia all'interno delle famiglie che tra comunità di stranieri e società ospitante, progetti giovanili, azione di promozione sociale, interventi di sostegno transculturale, mediazione culturale, e attività di informazione in materia di tutela dei diritti, conoscenza dei doveri, cultura della legalità, regolarità del soggiorno, accesso ai servizi, adempimenti, opportunità formative/lavorative/professionali, etc.;

4. Realizzare iniziative di confronto e scambio di esperienze e di buone pratiche a livello locale, nazionale, europeo ed extraeuropeo, con il coinvolgimento di operatori stranieri, in una logica di continuo accrescimento della conoscenza;

5. Compiere attività di diffusione e promozione della lingua italiana, anche tramite l'istituzione e gestione di un apposito centro per la realizzazione di corsi di italiano per stranieri.

F. NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE CULTURALE E DELL'INFORMAZIONE

1. organizzare eventi e manifestazioni culturali finalizzate alla promozione del teatro, della musica, delle danze, della storia dell'arte, delle arti figurative in genere, della fotografia, e comunque di ogni forma artistica;

2. promuovere e realizzare in ambito artistico - culturale, corsi, seminari e scuole specifiche quali, a titolo puramente esemplificativo, corsi di musica, scuole di teatro, corsi di fotografia o cinematografia, etc., nonché ogni altra forma di attività didattica - educativa in ambito artistico e culturale, anche in collaborazione con altre organizzazioni che operano in Italia o all'estero;

3. proporre e realizzare, in campo artistico e culturale, iniziative che prevedano la collaborazione con istituzioni pubbliche (quali, a titolo esemplificativo, rappresentazioni musicali e teatrali, corsi di musicoterapia, attività con le scuole, etc.);

4. Organizzare e gestire interventi quali la creazione di banche-dati, centri documentazione, laboratori-museo, centri audiovisivi, biblioteche, ecc..

G. NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA EUROPEA

1. Promuovere e organizzare momenti e percorsi di riflessione, dibattito, analisi, sulla memoria europea attiva, l'impegno democratico, la partecipazione civica, la cittadinanza attiva in uno scenario locale, nazionale, europeo ed extraeu-

ropeo, con la partecipazione, anche congiunta, di giovani, adulti, italiani, stranieri e operatori pubblici a qualsiasi livello;

2. Promuovere iniziative e progetti volti a favorire l'avvicinamento all'UE, lo scambio di buone pratiche, il confronto congiunto su tematiche legate all'UE e alle sue politiche, la partecipazione attiva al processo di integrazione europea;

3. Promuovere e valorizzare la cultura europea, l'impegno civile e la tutela e dei diritti umani mediante l'organizzazione e realizzazione di attività di ricerca, comunicazione, formazione, informazione, editoria e organizzazione di viaggi, scambi e di eventi culturali aventi come oggetto la cooperazione europea e lo sviluppo di attività transnazionali;

4. Promuovere, organizzare e gestire - anche in collaborazione con altre organizzazioni con scopi e finalità affini e attraverso convenzioni o altre forme - sportelli, conferenze, dibattiti, convegni, seminari, campagne informative, iniziative di tutela collettive, consulenze in genere e più in generale misure a tutela dei cittadini;

5. promuovere interventi volti a garantire un maggiore accesso alle opportunità e alle informazioni alle nuove generazioni e ai cittadini tutti, in particolare per le donne, attraverso la l'istituzione e gestione di strutture di informazione pubblica, quali, ad esempio: Sportelli Informa giovani, Sportelli URP, Sportelli Europa, Informa Donna, Centri di ascolto e/o informativi della genitorialità, ecc..

H. NEL SETTORE DEL TURISMO SOCIALE, DEL TRASPORTO ACCESSIBILE, SOCIO-SANITARIO E ASSISTENZIALE:

1. promuovere e organizzare soggiorni, viaggi, iniziative per il tempo libero, iniziative di turismo sociale, circuiti turistici e culturali, percorsi museali, itinerari tematici, visite guidate, escursioni, soggiorni e viaggi formativi rivolti a minori e studenti, gruppi, associazioni, comunità, con particolare riguardo ai bisogni turistici, culturali, ricreativi, dei soggetti svantaggiati e simili;

2. svolgere attività comunque relative all'utilizzazione del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche;

3. promuovere, organizzare e gestire servizi di trasporto per la frequenza di asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo - riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno, e di altre simili strutture;

4. promuovere, organizzare e gestire servizi di trasporto con mezzi propri e/o di terzi, con autobus, autovetture, pulmini, ambulanze ed altri automezzi, con particolare attenzione ai soggetti disabili fisici, psichici, ovvero con problematiche motorie e/o di deambulazione.

I. NEL SETTORE SOCIO - SANITARIO:

1. Promuovere e realizzare campagne di sensibilizzazione per la prevenzione ed il mantenimento dello stato di benessere

dell'individuo e dell'ambiente in cui vive;

2. promuovere e realizzare progetti educativi, di prevenzione dei comportamenti e dei fattori di rischio e di contrasto nel settore delle tossicodipendenze, dell'alcool-dipendenza, delle altre dipendenze, del disagio giovanile, e simili;

3. prestare servizi socio - sanitari ed educativi resi in qualsiasi forma, sia presso la propria struttura che a domicilio dell'utente o presso strutture terze (aziende ospedaliere, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie, etc.);

4. organizzare servizi di assistenza ai degenti presso ospedali, case di cure, case di riposo, presidi sanitari estivi, luoghi di villeggiature ed altre strutture sanitarie e sociali;

5. gestire strutture residenziali, semi residenziali, educative e ricreative, purché finalizzate agli scopi precipui della Cooperativa;

6. erogare servizi generici di carattere domestico di integrazioni alle eventuali esigenze familiari in genere;

7. istituire servizi di assistenza medica ed infermieristica, ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare, la realizzazione di una rete di servizi di ambulanza per il trasporto di persone da e per l'ospedale;

8. realizzare servizi di tele -assistenza e/o telesoccorso, nonché altre attività di collaborazione tra le istituzioni territoriali sanitarie, sociali e assistenziali, realizzare e gestire poliambulatori, residenze sanitarie assistenziali, consultori familiari e simili;

9. istituire e gestire asili nido, baby-parking, ludoteche, scuole per l'infanzia ed altre agenzie educative e formative di ogni ordine e grado, sia in forma privata che in convenzione con Enti pubblici ed altre istituzioni territoriali, anche non Italiani;

10. studiare, promuovere e progettare, curandone il coordinamento e l'attuazione sia presso soggetti pubblici che privati, progetti socio-sanitari e assistenziali, di assistenza domiciliare integrata, assistenza infermieristica domiciliare, progetti di mappatura dei bisogni e dei sistemi di offerta in ambito socio-sanitario, progetti integrati di continuità socio-sanitaria ed assistenza, e simili;

11. offrire attività socializzanti, sportive, culturali, educative, interventi di inserimento lavorativo o tirocinio formativo o accompagnamento al lavoro, servizi di housing previsti anche nell'ambito dei PTI - Piani Terapeutici Individualizzati per pazienti in carico al Dipartimento di Salute Mentale delle ASP, sostenuti dai Budget di Salute;

12. progettare, sviluppare, promuovere, realizzare, diffondere prestazioni socio assistenziali a favore dei cittadini a vario titolo in carico ai servizi sociali quali ad esempio persone con disabilità, persone anziane, bambini, adolescen-

ti, giovani, famiglie in carico ai servizi, persone in uscita dai servizi (after care) e famiglie affidatarie.

L. NEL SETTORE DELL'INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP, DEGLI IMMIGRATI, DEGLI ANZIANI, DEI SOGGETTI AFFETTI DA DIPENDENZA, DEI DETENUUTI ED EX DETENUTI E DELLE CATEGORIE SVANTAGGIATE IN GENERE

1. promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, primo comma punto a) e dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381, con particolare riferimento a detenuti, ex detenuti, donne vittime di violenza, rifugiati, mediante programmi di inserimento socio-lavorativo, orientamento, addestramento e aggiornamento professionale, diffusione della cultura d'impresa nelle aree e presso le fasce sociali svantaggiate, attività d'incubazione d'impresa e di impresa sociale, tutoraggio e simulazione d'impresa;

2. Promuovere iniziative di sviluppo locale, integrato e sostenibile, con riferimento alle fasce della popolazione e/o ai territori svantaggiati, anche attraverso: ricerche, analisi e pubblicazioni economiche, sociali e culturali; elaborazione di metodi a supporto delle politiche di sviluppo; elaborazione e animazione di piani di sviluppo locale di singole aree su richiesta delle istituzioni interessate;

3. promuovere la realizzazione di idonee strutture per l'erogazione di servizi alla persona e l'assistenza ai minori, ai portatori di handicap, agli anziani, agli immigrati e alle categorie svantaggiate in generale, quali: asili-nido, centri di rieducazione e integrazione, centri di medicina preventiva e analisi, centri di formazione e specializzazione, centri diurni per anziani, disabili, rifugiati, centri psico-sociali, centri socio-educativi, ecc.;

4. organizzare e gestire spazi e servizi rivolti ad altre realtà del terzo settore o comunque con finalità socio-assistenziali, educative o formative, allo scopo di sviluppare reti sociali; a tal fine l'associazione può affittare spazi ad uso sociale e/o formativo e fornire servizi di carattere logistico e organizzativo;

5. partecipare alla promozione e realizzazione di progetti integrati di sviluppo locale e regionale nonché di ogni altra iniziativa utile a favorire lo sviluppo del territorio, con particolare riguardo ad aree e/o a gruppi di popolazione economicamente, culturalmente o socialmente svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/91 art. 1 lettera b), potrà svolgere le attività economiche idonee al perseguimento dello scopo, fra le quali si citano, a titolo esemplificativo, le seguenti:

1. consulenza e assistenza alle imprese in materia di elaborazione dati, indagini di mercato, comunicazione, organizzazione di campagne pubblicitarie, miglioramento dei processi

aziendali e acquisizione di certificazioni ISO (ad es. Qua-

lità ISO 9001, UNI PdR/125 Parità di Genere, etc.);

2. formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopperire a situazione di emergenza nei settori tecnici e amministrativi presso enti pubblici e privati;

3. creazione di una rete di servizi, anche con supporti telematici, per la progettazione di interventi a salvaguardia dell'ambiente;

4. realizzazione e/o gestione di aree di riserva ambientale e protezione di specie di interesse ecologico;

5. pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse paesaggistico (giardini, spiagge, parchi, ecc.) e di locali pubblici e privati;

6. gestione di parcheggi in aree pubbliche o private a mezzo convenzione, contratto d'affitto o comodato;

7. promozione, realizzazione e gestione di impianti ricettivi per il turismo;

8. servizi di pulizia di locali, edifici, reparti e simili compresi i lavori di disinfezione e disinfestazione, derattizzazione, sanificazioni, smaltimento dei rifiuti ambientali, e in generale, la gestione di prodotti legati all'igiene ambientali;

9. servizi di trasporto di beni e persone con mezzi propri e in noleggio;

10. esecuzione di lavori di giardinaggio, di sistemazione di aree a verde pubblico e simili;

11. attività di noleggio di attrezzature e strumenti collegati all'allestimento e realizzazione di fiere, congressi, attività di animazione, seminari, eventi culturali, sportivi, ricreativi, del tempo libero e per il turismo, quali impianti audio e luce, palchi, scenografie, strumenti musicali, abiti e costumi d'epoca e simili;

12. promozione, progettazione e gestione dei servizi volti alla prevenzione, manutenzione salvaguardia, valorizzazione e fruizione per il tempo libero e per il turismo del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, idrografico, ecologico e paesaggistico;

13. promozione, istituzione e diffusione di marchi di qualità nei settori di attività della società nonché l'istituto della certificazione e in particolare delle certificazioni ambientali ed etiche, secondo i più importanti standard nazionali ed internazionali;

14. organizzazione di attività di catering e ristorazione, procedendo all'occorrenza alla stipula di convenzione con enti pubblici e privati, emettendo quindi buoni pasti (ticket);

15. gestione di strutture ricettive di ogni tipo: alberghi, campeggi, ostelli, ristoranti, bar, circoli sportivi, villaggi turistici, strutture agrituristiche, etc.;

16. gestione di mezzi di trasporto urbano ed extraurbano, anche per soggetti disabili;

17. stipula di convenzioni con personale specializzato là

dove non ve ne sia disponibilità tra i soci, per la prestazione di consulenze e lavori;

18. l'organizzazione di buffet e ricevimenti, la gestione di centri pasti modernamente concepiti, la fornitura e la distribuzione di pasti caldi ad ospedali, scuole, mense aziendali, comunità, ecc.;

19. gestione di locali, impianti, attrezzature e macchinari per la produzione e il confezionamento di pasta fresca e secca alimentare, con la relativa commercializzazione e vendita (diretta e online) al dettaglio o tramite la piccola o Grande Distribuzione.

20. gestione di locali, impianti, attrezzature e macchinari per la produzione artigianale e creazione di accessori e oggettistica, con la relativa commercializzazione e la vendita al dettaglio o on line.

Per il conseguimento dei propri scopi e la realizzazione delle attività elencate, la Cooperativa potrà usufruire di contributi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente pubblico o privato interessato allo sviluppo della cooperazione

Può, inoltre, stipulare convenzioni con enti pubblici, locali, morali e privati, anche non Italiani.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai, medesimi nonché, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

- partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività nel presente statuto;

- assumere interessenze e partecipazione, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o, comunque, accessorie all'attività sociale;

- costruire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,

gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La Cooperativa potrà, altresì, effettuare piccoli prestiti, esclusivamente, ai propri soci, ai sensi e nei limiti dell'art. 5, comma 3 del Decreto del Ministero del Tesoro del 06/07/1994.

Inoltre la Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2454 - septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

e) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo

sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a), b), c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a 5 anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo o finanziario, del suo inserimento nell'impresa;

b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la

compagine societaria;

c) mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la

domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la

Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e, nel caso di socio volontario, qualora abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, questi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i

requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente

art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto

denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 100,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1500,00.

Le partecipazioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili; ad esse spetta un dividendo pari a 2 (due) punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci. A ciascun socio sovventore è attribuito un voto per ogni cento euro di capitale sociale sottoscritto, con il massimo di cinque voti, ma in ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il

terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie

quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. inviata 8 giorni prima dell'adunanza o mediante fax, e-mail o avviso da affiggere presso la sede sociale 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei

soci;

8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372

del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica .

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-

stratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta del presidente del consiglio di amministrazione o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Amministratore delegato)

Il Consiglio di amministrazione può nominare, anche tra i suoi componenti, un amministratore delegato determinando il contenuto, i limiti ed eventuali modalità dell'esercizio della delega. Non possono essere delegate le materie di cui agli art. 2381 e 2544 c.c.

Art. 39 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 60.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-

tore e sono nominati dal Presidente della Camera arbitrale

promossa da Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare considerato che la cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità:

- è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Maria Cristina Arena - Gloria Grimaldi

31 di 31